Sent. n. 231/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Alberto Mingarelli Presidente

dott. Pierpaolo Grasso Consigliere relatore

dott. Andrea Costa Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa, iscritto al n. **37606** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti del Sig. Angelo Gabriele Savino**,** nato a San Giovanni Rotondo (FG) il giorno 8 novembre 1971, (C.F. SVNNLG71S08H926O), non costituito;

Visto l'atto introduttivo del giudizio ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi alla pubblica udienza del 23 ottobre 2024 - relatore il Consigliere Pierpaolo Grasso e Segretario del Collegio la dott.ssa Maria Teresa Savino - il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Pierlorenzo Campa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 28 maggio 2024, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio l'epigrafato convenuto per sentirlo condannare al risarcimento del danno all'immagine, pari ad € 10.000,00, in

favore del Ministero dell'Interno, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'integrale soddisfo e spese di giustizia.

La Procura Regionale riferisce di aver acquisito dall'Ufficio personale della Questura di Foggia informazioni in ordine a provvedimenti disciplinari adottati nei confronti del Savino a seguito dell'apertura di un procedimento penale riguardante delitti contro la Pubblica Amministrazione innanzi al Tribunale di Foggia, culminati nell'emanazione di un decreto del Capo della Polizia del 10 maggio 2021, con il quale è stata dichiarata la cessazione *ope legis* dal servizio del Savino quale conseguenza della pronuncia della Suprema Corte di Cassazione del 25 febbraio 2021 che, fra le altre cose, ha disposto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici nei confronti dell'odierno convenuto.

Il requirente ha, quindi, acquisito le sentenze relative al procedimento *de quo*, evidenziando che in primo grado, con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1830/2017, il Savino è stato condannato, per tutti i reati a lui ascrittigli, alla pena di 6 anni di reclusione con contestuale interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante l'espiazione della pena principale.

La Corte d'Appello di Bari, con sentenza n. 4528/2019, ha assolto il Savino da alcuni reati ascrittigli rideterminando conseguentemente la pena in anni 3 e mesi 10 di reclusione e confermando l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Con sentenza n. 10066/2021 – già sopra citata - la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal SAVINO avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari.

La Procura Regionale ha evidenziato che la condanna definitiva ha avuto ad oggetto anche delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti dagli articoli 319-*quater* c.p. (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 328 c.p. (omissione di atti d'ufficio).

In particolare, con riferimento al primo reato è stato accertato che il Savino, a fronte della mancata contestazione ad un commerciante ambulante di una violazione del Codice della strada riscontrata nel corso di un controllo stradale, aveva costretto lo stesso commerciante a consegnargli un paio di scarpe del valore di mercato di € 290,00.

Con riferimento al secondo reato è stato accertato che, nell'eseguire i controlli presso le abitazioni di alcuni soggetti in stato di detenzione domiciliare, attestava falsamente la loro presenza ed ometteva di segnalare l'avvenuta violazione delle prescrizioni imposte dal loro *status*.

Evidenziando, quindi, l'esistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'azionabilità del danno all'immagine ed avendo dato contezza del risalto avuto sulla stampa della vicenda in questione, la Procura Regionale, dopo aver invitato a dedurre il Savino – che non ha inteso presentare controdeduzioni – lo ha convenuto in giudizio, evidenziando l'avvenuta lesione del prestigio, il decoro e la credibilità della Polizia di Stato alla luce delle prove raccolte e del giudicato penale intervenuto.

Sotto il profilo del *quantum,* il requirente ha ritenuto di non ricorrere all'applicazione del criterio del cd "*duplum"* previsto dall'art. 1 comma 1 -*sexies*, della legge n. 20/1994, in assenza di prova di locupletazione patrimonialmente rilevante ovvero di impossibilità di quantificare i vantaggi oggettivamente percepiti, richiamando, quindi, il criterio equitativo in

ragione della gravità delle varie condotte descritte nelle sentenze penali richiamate, del ruolo di capo pattuglia della Polizia di Stato dallo stesso rivestito e del risalto della vicenda sulla stampa, giungendo alla quantificazione sopra indicata.

Il convenuto non si è costituito.

All'udienza del 23 ottobre 2024 il rappresentante della Procura Regionale, nel riportarsi all'atto di citazione, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

Considerato in

DIRITTO

1.Preliminarmente il Collegio, preso atto della mancata costituzione del Sig. Angelo Gabriele Savino, ne dichiara la contumacia.

2. Nel merito l'azione è fondata nei termini che seguono. In primo luogo va sottolineato, in base all'art. 651 c.p.p., deve riconoscersi la piena efficacia della sentenza penale nel presente giudizio di responsabilità in relazione all'accertata commissione dei reati da parte del convenuto e ritenuti provati i comportamenti costituenti reato, elementi costitutivi, fra l'altro, del lamentato danno all'immagine.

Va, tuttavia, debitamente sottolineato che, come anche esposto dalla Procura Regionale, ai fini della sussistenza del danno all'immagine e, conseguentemente, della sua quantificazione, devono essere prese in considerazione esclusivamente le condotte riconducibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione, come anche sottolineato dalla pronuncia della magistratura contabile di secondo grado, secondo la quale "*anche nell'attuale formulazione dell'art. 51 del c.g.c. la risarcibilità del danno*

d'immagine è restata circoscritta alle ipotesi previste, per l'avvenuta incorporazione dell'art. 7 citato, dall'art. 17 comma 30 ter d.l. 78/2009" (Corte dei conti, Sezione III Giurisdizionale d'Appello 31 marzo 2020, n. 66) e degli arresti di questa Sezione (*ex multis* Corte dei conti, Sez. Giurisdiz. Puglia 10 maggio 2023, n. 165).

Pertanto, nel caso di specie, ai fini della sussistenza – e della conseguente valutazione - del nocumento subito dall'amministrazione danneggiata, rilevano esclusivamente le condotte sussumibili nel novero dei reati contro la Pubblica Amministrazione,

Alla stregua, pertanto, di tali approdi legislativi e giurisprudenziali un primo limite che il Collegio deve considerare nella quantificazione del risarcimento del danno è quello derivante dalla natura dei reati oggetto di condanna.

Pur tenendo conto, pertanto, dei criteri indicati dalla Procura Regionale per addivenire alla quantificazione del danno contestato, gli eventi descritti in citazione inducono a ritenere sussistente, nel caso di specie, il parametro di cui all'art.1 – comma 1 - *sexies* della legge n. 20/94 per poter procedere alla valutazione del criterio che fissa, salva prova contraria, l'entità del danno all'immagine nella somma pari al doppio di quella di danaro percepita o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Dall'esame degli atti, infatti, emerge che il Savino, a fronte della mancata contestazione ad un commerciante ambulante di una violazione del Codice della strada riscontrata nel corso di un controllo stradale, aveva costretto lo stesso a consegnargli un paio di scarpe del valore di mercato di € 290,00, mentre alcuna utilità risulta essere stata percepita per effetto dei reati di cui all'art. 328 c.p. da lui commessi.

La fonte normativa idonea a fissare un criterio di quantificazione del danno appare, in questo caso, pienamente applicabile in ragione del momento temporale di verificazione degli eventi, non sussistendo, fra l'altro, alcuna prova se non mere affermazioni di principio, idonee a far ritenere, in termini monetari, più gravoso il disdoro patito dall'amministrazione danneggiata.

Ciò anche alla luce della sostanziale assenza di un apprezzabile *clamor fori,* avendo la Procura prodotto in giudizio un singolo articolo pubblicato sul sito *web* di una testata giornalistica locale, nel quale è stata riportata la notizia, in poche righe, della sola condanna di primo grado nei confronti del Savino.

La lesione indiretta alla sfera patrimoniale dell'Erario, potrà essere riconducibile, dunque, in larghissima parte al solo nocumento patito all'interno del Corpo della Polizia di Stato la cui entità non si ritiene possa superare il criterio normativo innanzi citato.

Ne deriva, pertanto, che il Savino dovrà essere condannato al risarcimento del danno pari ad € 580,00, oltre rivalutazione monetaria dal momento del giudicato penale fino alla data del deposito della presente decisione e con gli interessi legali sulla somma così rivalutata da tale ultima data al soddisfo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando

DICHIARA

la contumacia, ex art. 93 c.g.c., del Sig. Angelo Gabriele Savino

CONDANNA

Angelo Gabriele Savino al risarcimento del danno, pari ad € 580,00, in favore del Ministero dell'Interno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi

nei termini di cui in motivazione.

Condanna, inoltre, il convenuto al pagamento delle spese di giudizio liquidate dalla Segreteria con nota in margine alla presente sentenza.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 23 ottobre 2024.

L'ESTENSORE Il PRESIDENTE

Pierpaolo Grasso Alberto Mingarelli

Depositata in Segreteria il giorno 2 dicembre 2024

Il Funzionario

Maria Teresa Savino

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 Agosto 2016 n. 174 e ss.mm.ii., le spese di giustizia del presente giudizio sino a questa decisione si liquidano in € 121,02.
Il Funzionario
Maria Teresa Savino